

Nicola Giuliano Dottore commercialista  
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale  
Marco Monaco Consulente aziendale

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

## **Circolare n. 6/2026 – Collegamento tra POS e registratori entro il 20 aprile**

*Rif. ns Circolare di Studio n. 14/2025*

*ns Circolare di Studio n. 1/2025*

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato ieri, 5 marzo, il servizio web che consente di adempiere all'obbligo di **collegamento tra i POS e i registratori telematici** previsto dall'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

A partire da ieri, dunque, accedendo all'area riservata nel **portale Fatture e Corrispettivi** e selezionando il servizio "**Gestione collegamenti**", gli esercenti possono cominciare a comunicare gli abbinamenti tra i registratori telematici o Server RT e gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) già in uso al 1° gennaio, o attivati tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2026. Per quelli attivati nel mese di febbraio, invece, occorrerà attendere il mese di aprile.

L'adempimento prevede **tempistiche differenziate** per la fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025). Infatti, con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell'apposito servizio web e, dunque, calcolando i 45 giorni a partire dal 5 marzo, la prima scadenza è quella del 19 aprile, con slittamento al **20 aprile** in quanto primo giorno non festivo successivo (come anche confermato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate).

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, per contro, l'abbinamento non potrà essere effettuato subito, ma sarà possibile:

- a partire dal sesto giorno del **secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
- ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati (es. dismissione di un POS già in uso a gennaio). In tal caso occorrerà determinare la scadenza facendo riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all'Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento (*acquirer*) le informazioni sugli strumenti utilizzati dagli operatori.

In sede di compilazione della procedura, quindi, occorre prestare attenzione al **mese di riferimento** della comunicazione. Ad esempio, nel comunicare i collegamenti per i POS attivi a gennaio, occorre considerare la situazione di tali strumenti e dei registratori nel mese di gennaio, anche se questa potrebbe essere diversa nel momento in cui la comunicazione viene effettuata (a marzo, infatti, il POS potrebbe essere utilizzato anche in abbinamento a un nuovo registratore).

Per procedere al collegamento occorre conoscere la matricola del registratore, i dati identificativi dello strumento di pagamento e indicare l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale gli strumenti vengono utilizzati (salvo che si tratti di attività in forma ambulante).

Sono da collegare sia i **dispositivi fisici** (compresi i c.d. "soft-POS", ossia le app che, installate su un tablet o uno smartphone, consentono di utilizzarlo come terminale per pagamenti *contactless*), sia quelli **virtuali** (che consentono di gestire e autorizzare i pagamenti su piattaforme on line o app). I primi sono identificati mediante la matricola del terminale (Terminal ID) e il codice fiscale e la denominazione dell'operatore finanziario; i secondi, invece, sono identificati soltanto tramite i dati dell'operatore finanziario.

A livello operativo, la **procedura di collegamento** presenta delle differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui l'esercente è titolare.

Per chi utilizza fino a 5 registratori, il servizio indirizza alla procedura di collegamento **puntuale** semplificata, che consente di visualizzare l'elenco delle matricole dei registratori e quello dei dati identificativi dei POS che risultano attivi sulla base delle informazioni trasmesse dagli *acquirer*.

Per gli esercenti che dispongono di oltre 5 dispositivi, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale **standard**. In tal caso, trattandosi di un numero più rilevante di strumenti, sono disponibili funzioni di ricerca per individuare il registratore di riferimento e poi i POS da collegare.

Infine, per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento **massivo**, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di collegamento puntuale.

In quest'ultima ipotesi, l'esercente compila un file con tutti i dati dei POS e dei registratori da abbinare, sulla base di un modello predefinito scaricabile dal servizio web.

Per agevolare gli operatori, inoltre, il servizio consente di utilizzare un **file precompilato** con i dati dei POS di cui l'esercente risulta titolare, che può essere completato con i dati mancanti. Successivamente, tale documento verrà trasmesso tramite il servizio web, mediante una funzione di *upload*.

Occorre però evidenziare che la comunicazione massiva può essere utilizzata soltanto per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema, sulla base delle informazioni comunicate degli operatori finanziari. Nel caso in cui, invece, sia necessario **aggiungere manualmente** uno o più POS, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

L'adempimento, nel caso di soggetti che utilizzano i registratori telematici, può essere effettuato anche tramite un intermediario, purché questi sia dotato di delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale Fatture e Corrispettivi. Chi utilizza la procedura "Documento commerciale online", invece, deve provvedere in via diretta, non essendo il servizio delegabile.

Si ricorda che, in caso di mancato collegamento, sono previste sia la **sanzione** da 1.000 a 4.000 euro di cui all'art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97, sia la **sanzione accessoria** ex art. 12 comma 3 del medesimo decreto, consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Per gli esercenti, inoltre, resta fermo l'obbligo, efficace dal 1° gennaio 2026, di memorizzare e trasmettere i **dati dei pagamenti** elettronici unitamente ai corrispettivi (art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015). Ciò deve avvenire al momento della registrazione delle operazioni, tramite RT o procedura web, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

Per la violazione di tale obbligo si applica la **sanzione** di cui all'art. 11 comma 2-*quiquies* del DLgs. 471/97 (pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre), e, in caso siano contestate più violazioni, la **sanzione accessoria** di cui all'art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97 (sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Distinti saluti.

6 marzo 2026

Studio Giuliano

